



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 253

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 21 luglio 2014

INDICE**Commissioni riunite**

| | | |
|--|-------------|---|
| 10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali): | | |
| <i>Plenaria (antimeridiana)</i> | <i>Pag.</i> | 3 |
| <i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i> | | |
| <i>Plenaria (notturna) (*)</i> | | |

Commissioni permanenti

| | | |
|------------------------------------|-------------|----|
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 29 |
| 7 ^a - Istruzione: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 32 |
| 12 ^a - Igiene e sanità: | | |
| <i>Plenaria</i> | » | 61 |

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 253^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 21 luglio 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Lunedì 21 luglio 2014

Plenaria

23^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico De Vincenti e il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(1541) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio.

Il presidente MARINELLO avverte che si procederà con l'esame e la votazione delle proposte emendative a partire dall'emendamento 30.0.14, di cui è stato chiesto l'accantonamento; dispone, pertanto, l'accantonamento della predetta proposta emendativa.

Successivamente, il senatore CALEO (PD) ritira l'emendamento 30.0.15.

Il PRESIDENTE avverte poi che restano accantonati gli emendamenti 30.0.16 e 30.0.17.

Dopo che il senatore CALEO (*PD*) ha ritirato l'emendamento 30.0.19, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte 30.0.20, 30.0.21, 30.0.22 e 30.0.23.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Le proposte emendative 31.1 e le identiche 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.8, 31.9, 31.10, 31.11 e 31.12 vengono ritirate e i rispettivi presentatori aggiungono la propria firma all'identica proposta 31.7, che viene accantonata.

Successivamente, viene ritirato l'emendamento 31.13.

In seguito, il presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 31.14.

Il vice ministro DE VINCENTI si esprime in senso conforme.

L'emendamento 31.14, posto in votazione, risulta respinto.

I rispettivi presentatori ritirano, poi, gli emendamenti 31.15, 31.16, 31.17, 31.18, 31.19 e 31.0.1.

Viene poi accantonato l'emendamento 31.0.2, a cui aggiungono la propria firma i sottoscrittori delle proposte 31.0.1, 31.0.3 e 31.0.4.

Vengono, quindi, ritirati anche gli emendamenti 31.0.3 e 31.0.4.

L'emendamento 31.0.5 viene accantonato.

Sono, quindi, ritirate le proposte 31.0.6, 31.0.7, 31.0.8 e 31.0.9.

Si passa, poi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 32.0.1, 32.0.3 (testo 2) e 32.0.6.

Successivamente, le proposte emendative 32.0.2, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.7 e 32.0.8 sono ritirate dai rispettivi presentatori.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore, e il vice ministro DE VINCENTI esprimono parere contrario sulle proposte 33.1, 33.2, 33.3 e 33.4 che, con distinte votazioni, risultano respinte.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 33.5, 33.6 e 33.7.

Viene, poi, ritirato l'emendamento 33.8.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore, e il vice ministro DE VINCENTI esprimono quindi parere contrario sulle proposte 33.9 e 33.10 che, con distinte votazioni, risultano respinte.

Viene, poi, accantonato l'emendamento 33.0.1, mentre la proposta 33.0.2 risulta ritirata.

Il PRESIDENTE dispone, altresì, l'accantonamento degli emendamenti 33.0.6, 33.0.7 e 33.0.8. Conseguentemente, revoca la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti 33.0.13 e 33.0.14, identici al 33.0.8, che sono ritirati, con l'avvertenza che i rispettivi presentatori aggiungono la firma alla proposta 33.0.8.

Accantona, altresì, le proposte 33.0.9, 33.0.10 e 33.0.11.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

I relativi presentatori ritirano le identiche proposte 34.1, 34.2 e 34.3.

Previo parere contrario del presidente MARINELLO (*NCD*), in qualità di relatore e del vice ministro DE VICENTI la Commissione respinge la proposta 34.4.

Viene poi accantonato l'emendamento 34.13.

Gli identici emendamenti 34.14 e 34.15 vengono ritirati e i rispettivi sottoscrittori aggiungono la propria firma all'emendamento 34.16, che risulta accantonato.

In seguito, viene accantonato l'emendamento 34.18, a cui aggiunge la firma il presentatore dell'emendamento 34.19, che viene ritirato.

Successivamente, viene accantonato l'emendamento 34.20, a cui aggiungono la firma i presentatori dell'emendamento 34.21, che viene ritirato.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento delle proposte 34.22, 34.24, 34.25, 34.26, 34.27 e 34.28.

Sono invece ritirate le proposte 34.23 e 34.29.

L'emendamento 34.30 viene ritirato e il presentatore aggiunge la propria firma all'identico emendamento 34.33, che viene accantonato.

Sono, poi, accantonate le proposte 34.31 e 34.34, al quale ultimo aggiunge la propria firma il presentatore dell'identico emendamento 34.35, che viene invece ritirato.

Viene anche ritirato l'emendamento 34.32.

Si dispone, poi, l'accantonamento degli emendamenti 34.36, 34.38 e 34.0.1.

Sono ritirate le proposte 34.37 e 34.39.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia la presentazione dell'emendamento 11.38 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice ORRÙ (*PD*) riformula l'emendamento 18.67 in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore DI BIAGIO (*PI*) riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, l'emendamento 22.50.

Il presidente MARINELLO avverte che, nella seduta pomeridiana, avrà inizio la votazione degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti agli articoli da 1 a 8.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula l'emendamento 1.25 in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'emendamento 2.39 in un testo 3, pubblicato in allegato.

I senatori MARAN (*SCpI*) e SUSTA (*SCpI*) ritirano la propria firma dall'emendamento 4.5.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) presenta una riformulazione dell'emendamento 11.38, pubblicata in allegato.

La senatrice FABBRI (*PD*) presenta l'emendamento 18.67 (testo 3), pubblicato in allegato, a cui aggiunge la propria firma il senatore RANUCCI (*PD*).

Il senatore MARAN (*SCpI*) ritira l'emendamento 4.3.

Il senatore RUTA (*PD*) presenta l'emendamento 18.0.10 (testo 2).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana delle Commissioni riunite 10^a e 13^a, già convocata per oggi, lunedì 21 luglio 2014, alle ore 13,45, avrà inizio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 10,35.

NUOVI EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1541

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.25 (testo 3)

PIGNEDOLI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ciascuna amministrazione, in fase di programmazione dei controlli di cui al comma 1, deve procedere preliminarmente ad una analisi dei rischi connessi alle attività oggetto del controllo, valutando la probabilità che si verifichi un danno per l'interesse pubblico tutelato e il relativo impatto. L'analisi dei rischi comprende almeno le seguenti attività:

- a) analisi della normativa che attribuisce funzioni all'amministrazione e definizione degli obiettivi dell'intervento pubblico di controllo;
- b) individuazione degli obblighi e degli adempimenti imposti ai destinatari del controllo, per il raggiungimento di tali obiettivi;
- c) individuazione dei rischi di violazione degli obblighi e di inosservanza degli adempimenti;
- d) classificazione e scala dei rischi (*risk-scoring*);
- e) l'affidabilità amministrativa delle imprese, determinata sulla base del *rating* amministrativo, di cui al successivo comma 2-ter.

2-ter. Sulla base dei dati raccolti nel registro unico dei controlli, è istituito un sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole, denominato "*Rating* amministrativo", volto ad identificare il rispetto delle norme nazionali e regionali da parte dell'impresa stessa. Al fine di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse, gli organi di vigilanza orientano la propria attività di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese agricole commisurandola al *rating* amministrativo di ciascuna impresa, salvi i casi di richiesta di controlli provenienti dall'autorità giudiziaria o da altra autorità amministrativa direttamente interessata. I criteri e le modalità per l'automatica attribuzione del *rating* amministrativo sono definiti nel decreto di cui al comma 2. Del *rating* amministrativo attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per ogni altra attività per la quale le

amministrazioni ritengano di poter utilizzare tali dati. Su base volontaria e su espressa autorizzazione delle stesse, l'impresa agricola può consentire la conoscenza del proprio *rating* amministrativo a soggetti terzi, sia pubblici che privati».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «Semplificazioni in materia di controlli, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e del sistema di valutazione dell'affidabilità amministrativa delle imprese agricole»;

b) al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1 e al presente comma» *con le seguenti*: «di cui ai commi da 1 a 2-ter».

1.100/1

GAETTI, DONNO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per la campagna produttiva 2014/2015, l'ultima in vigore del regime comunitario delle quote latte di cui al Regolamento CE n. 1234/2007, i primi acquirenti potranno effettuare, in alternativa alla procedura di cui al precedente comma, un unico versamento degli importi trattenuti entro il 30 giugno 2015"».

1.100/2

GAETTI, DONNO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini

più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

4-quinquies. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-sexies. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto e settimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-septies. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1, dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-octies. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere detenute dalle strutture periferiche del Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari";

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri tipi di latte comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

4-novies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *4-quater* a *4-octies* si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui ai commi *4-quater*, *4-quinquies*, *4-sexies* e *4-septies*, nonché di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 11 aprile 1974, n. 138, come sostituito dal comma *4-octies*, lettera *b*), continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4-*decies*. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato».

1.100/3

DONNO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

1.100/4

DONNO, PUGLIA

All'emendamento 1.100, dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 11, comma 1, lettera *c*), della legge 6 giugno 1986 n. 251 e successive modificazioni la parola: "nonché", è sostituita dalla parola: "comprese"».

1.100

I RELATORI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Allo scopo di razionalizzare l'attività di vigilanza finalizzata al controllo dello sforzo di pesca, all'applicazione della disciplina tecnica e dell'esercizio della relativa filiera, nonché per conseguire il miglioramento dell'efficacia dell'azione di tutela dell'ambiente marino e costiero e di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e dei porti, ferme restando le attribuzioni dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in attuazione delle direttive dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, predispone un programma triennale ed un piano annuale di coordinamento rivolto all'ottimale impiego delle risorse disponibili per l'esercizio delle attività di vigilanza nelle materie predette. Nell'ambito delle attività di cui al presente comma, le informazioni di cui agli articoli 6-*ter*, comma 2, e 9-*bis* del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, in possesso del-

l'Amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del medesimo decreto, possono essere rese disponibili agli armatori che ne facciano richiesta, limitatamente alle navi iscritte nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione ovvero nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, di cui gli stessi assumono l'esercizio ai sensi dell'articolo 265 del Codice della Navigazione, secondo le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con modalità e procedure fissate con il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 196 del 2005. A tal fine, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementate rispettivamente per l'importo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016 nonché per l'importo di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016 nonché a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, si provvede quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

1.0.9 (testo 3)

PIGNEDOLI, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni)

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,

non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

3. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale i possessori di oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 250 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti al di fuori del territorio nazionale".

4. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni".

5. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attività, secondo il programma comune di rete, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.

6. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato.

7. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalità ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini più favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.

8. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

9. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). All'articolo 1

della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma, le parole: "presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate";

b) il settimo comma è abrogato.

10. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è dematerializzato e realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

11. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altri lattini comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo è dematerializzato ed è realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)".

12. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 11 si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

13. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, l'articolo 59-bis è abrogato.

14. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, i soggetti, iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare percorsi per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e

banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 96, primo comma, lettera *i*), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e all'articolo 134, primo comma, lettera *f*), del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e a condizione che ciò non costituisca rischio per la tenuta di tali opere e tenendo in considerazione le condizioni meteorologiche e idrografiche, le modalità di costruzione, lo stato di manutenzione delle medesime opere, il carico e il tipo di bestiame e ogni altra caratteristica dei percorsi.

16. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

17. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti la proprietà delle dette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche di collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero stesso e le relative modalità di gestione..

18. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, all'articolo 19, comma 1, lettera *g*), la parola: "applicano" è sostituita dalle seguenti: "commercializzano imballaggi con" e all'articolo 54, comma 11, la parola: "apponga" è sostituita dalle seguenti: "commercializzi imballaggi con".

19. Al fine di assicurare la piena integrazione con la disciplina in materia di indicazioni geografiche dei prodotti agro alimentari e dei vini dettata in ambito nazionale in esecuzione dei Regolamenti comunitari in materia di DOP e IGT, per ciascuna indicazione geografica di cui all'allegato III del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un consorzio di tutela. Con decreto di natura non regolamentare del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono emanate disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela di cui al presente comma.

20. L'articolo 11, comma 1, lettera *c*), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato ai sensi dell'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.

21. Per l'utilizzo delle macchine agricole l'abilitazione degli operatori prevista dall'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta ai soggetti titolari di una delle patenti di cui all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , da almeno due anni.».

Art. 2.

2.34 (testo 2)

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento CEE 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza».

2.39 (testo 3)

PANIZZA, BERGER, PIGNEDOLI, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO

Apportare le seguenti modificazioni:

- *Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'uso delle DOCG e DOC non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la *Vitis vinifera* ed altre specie americane o asiatiche. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione"».

- Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 16, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento in volume è elevato a 4 per cento in volume." ».

Art. 3.

3.100/1

GAETTI, DONNO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 8, aggiungere, infine, le seguenti parole: "e ne rende pubblici i primi risultati entro sei mesi"».

3.100/2

FATTORI

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) sopprimere il comma 10».

3.100/3

FUCKSIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

'Art. 1-bis. – Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo all'importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto, importato da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, della certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza"».

3.100/4

NUGNES

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "spazio" con la seguente: "stabilimento separato"».

3.100/5

GAETTI, DONNO, PUGLIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "spazio" con la seguente: "stabilimento"».

3.100/6

NUGNES, DONNO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: "tracciabilità del latte prodotto", con le seguenti: "tracciabilità del latte di massa prodotto quotidianamente"».

3.100/7

DONNO, GAETTI, PUGLIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 3, sostituire, le parole: "di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2", con le seguenti: "di cui al comma 1, terzo periodo, e, a partire delle esperienze più significative realizzate a livello regionale, al comma 2"».

3.100/8

DONNO, PUGLIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "quindici giorni", inserire la seguente: "lavorativi"».

3.100/9

DONNO, PUGLIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, dopo il comma 7 inserire i seguenti:

"7-bis. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: 'Art. 2. – Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere detenute dalle strutture periferiche del Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari';

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: 'Art. 3. – I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o altro latte comunque conservato devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato edè realizzato nell'ambito dei servizi SIAN, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti'.

7-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7-quater. Alla legge 23 dicembre 1956, n. 1526, l'articolo 6 è abrogato"».

3.100/10

DONNO, GAETTI, FATTORI

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

'9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero della salute 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta, una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

3.100/11

SERRA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 7, sostituire la lettera a) con le seguenti:

"a) al comma 2, secondo periodo, la parola: 'prevalente' è soppressa;
a-bis) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

a-ter) il comma 4 è sostituito con il seguente: '4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti.'».

3.100/12

DONNO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 7, lettera b), capoverso "4-bis", al secondo periodo, dopo le parole: "origine o provenienza" aggiungere le seguenti: "e all'origine degli ingredienti".».

3.100/13

CATALFO, DONNO

All'emendamento 3.100, premettere alla lettera b) la seguente:

«b0) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "che assumono", aggiungere le seguenti: "anche secondo le modalità di cui al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,".».

3.100/14

GAETTI, DONNO, CATALFO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) impegna il datore di lavoro ad assumere il lavoratore per tre anni consecutivi;"».

3.100/15

GATTI

All'emendamento 3.100, apportare le seguenti modificazioni:

– *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 5, comma 6, lettera a), sostituire ovunque ricorrono le parole: "sei mensilità" con le seguenti: "cinque mensilità"»;

– *alla lettera c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le parole: "18 mensilità" con le seguenti: "21 mensilità"».*

3.100/16

PUGLIA, CATALFO, DONNO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 4, dopo le parole: "tra i 18 e i 35 anni," aggiungere le seguenti: "che negli otto anni precedenti l'assunzione non abbiano riportato condanne per il reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1) del codice penale finalizzato all'indebita percezione della indennità di disoccupazione agricola o di beneficio ad essa equiparato e che"».

3.100/17

CARIDI, MANCUSO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«e-bis. all'articolo 5, comma 13, capoverso 1.1, dopo le parole: "per i produttori agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)", inserire le seguenti: "e per le società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99"».

3.100/18

DONNO, PUGLIA, CATALFO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 14, inserire il seguente:

"14-bis. Al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole: '50 per cento', sono sostituite con le seguenti: '40 per cento'"».

3.100/19

GAETTI, DONNO, PUGLIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "codice civile", inserire le seguenti: "loro cooperative e consorzi"».

3.100/20

CATALFO, PUGLIA, GAETTI, FATTORI, DONNO

All'emendamento 3.100, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 6:

1) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. La verifica dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata tramite apposita struttura elettronica istituita mediante l'unificazione dei sistemi informativi dell'INPS, dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità come definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

2) sopprimere i commi da 3 a 7».

3.100/21

DONNO, GAETTI, FATTORI, PUGLIA

All'emendamento 3.100, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Definizione di farine di grano duro non raffinate o integre)

1. Per farine di grano duro non raffinate o integre si intendono le farine ottenute senza alcun processo di raffinazione atto a separare all'origine i componenti nutrizionali della materia prima e senza ricostituzione, tramite miscelazione, degli elementi precedentemente separati.

2. Per la semola di grano duro restano fermi le caratteristiche e i limiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

3. Al fine di assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti di cui al presente articolo e di distinguere tali prodotti da quelli integrali ricostituiti, ovvero ottenuti mediante miscelamento della semola, della crusca e del cruschetto, è obbligatorio riportare nell'etichetta delle farine di grano duro non raffinate o integre e dei prodotti da esse derivate, oltre a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione di prodotto integro ottenuto per frantumazione meccanica del chicco intero e con la presenza del germe di grano.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio farine di grano duro non raffinate o integre e i prodotti da esse derivati, non etichettati in conformità alle disposizioni

del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

5 Le regioni dispongono adeguati controlli sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie previste dal presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni"».

3.100/22

MORGONI, VACCARI

All'emendamento 3.100 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e-bis. All'articolo 14, comma 8, lettera b) sostituire le parole: "3 metri steri" con le seguenti: "un metro stero"».

3.100

I RELATORI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 3, comma 5, lettera b), sostituire le parole: «di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016» con le seguenti: «di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno 2016»;

b) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole da: «pari a 5,5 milioni» fino a: «2018» con le seguenti: «pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) all'articolo 5, comma 6, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal completamento del primo anno di assunzione» con le seguenti: «decorrere dal completamento, del diciottesimo mese dal momento dell'assunzione».

d) all'articolo 5, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non può comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:

a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;

b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato»;

e) all'articolo 8, comma 2:

1) all'alinea, sostituire le parole: «67,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 50,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «65,9 milioni di euro per l'anno 2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

SAGGESE, FORMIGONI, CANDIANI, DALLA TOR, DONNO, PANIZZA, RUTA, SCOMA, STEFANO, SUSTA, GAETTI, PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, FASIOLO, GATTI, VALENTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3»;

b) al comma 2, dopo le parole: «gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare, nelle rispettive attività», aggiungere le seguenti: «secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3», e dopo le parole: «tracciabilità del latte prodotto», inserire la seguente: «quotidianamente»;

c) al comma 4, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;

d) al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi all'irrogazione delle sanzioni con le seguenti: Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo»;

e) al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: «In tali casi la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertato entro sei mesi dal provvedimento esecutivo»;

f) al comma 4, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: «La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta»;

g) al comma 5, sopprimere il terzo periodo e quarto periodo;

h) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste dai commi 4 e 5».

Art. 11.

11.38 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla Regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con norma di attuazione dello Statuto medesimo ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centotanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal Direttore del Parco in carica e dal Presidente in carica o operante in regime di *prorogatio*; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della Regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Pre-

sidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della Regione Lombardia».

Art. 18.

18.67 (testo 3)

FABBRI, ORRÙ, RANUCCI, DI BIAGIO, CALEO, TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rilanciare e sviluppare le imprese della filiera nautica, le strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta».

18.0.10 (testo 2)

RUTA

Dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo le parole: "il Governo promuove", aggiungere le seguenti: ", successivamente all'emanazione del decreto ministerale di seguito previsto,"».

Art. 22.

22.50 (testo 2)

DI BIAGIO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:

«7. L'articolo 8-bis del Decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 è così sostituito:

"Art. 8-bis.

(Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento)

In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione del presente articolo"».

FINANZE E TESORO (6^a)

Lunedì 21 luglio 2014

Plenaria**116^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Piero Luzzati, direttore generale di CONFETRA, accompagnato dalla dottoressa Daniela Dringoli; il dottor Marco Pagani, direttore area legislazione di Federdistribuzione, accompagnato dalla dottoressa Laura Evangelista.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di CONFETRA e di Federdistribuzione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa, finalizzata in particolare a raccogliere osservazioni e com-

menti in merito allo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 99) in materia di semplificazioni fiscali.

Il dottor LUZZATI mette in evidenza l'importanza fondamentale da attribuire alla semplificazione del sistema tributario. In particolare, ritiene siano da utilizzare in maniera più razionale e proficua le risorse telematiche già disponibili, tenuto conto che in assenza di adeguate interconnessioni e interoperabilità tra le diverse banche dati sussiste il rischio di un mero moltiplicarsi degli adempimenti a carico delle imprese, come appare nel caso degli obblighi di invio di dati da parte delle imprese finalizzato alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Rileva quindi i tempi ancora eccessivamente lunghi per i rimborsi IVA, mentre ulteriori semplificazioni sono necessarie in relazione alle dichiarazioni di intento e alle comunicazioni *black list*. Si sofferma infine sulla necessità di prevedere procedure alternative al pagamento dell'IVA in dogana al fine dello sviluppo del settore della logistica. Rimarca quindi ad illustrare analiticamente ulteriori osservazioni e proposte contenute nel documento consegnato.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il tema dell'interconnessione delle banche dati è ben presente alla Commissione.

Ringrazia quindi gli auditi e li congeda. Introduce successivamente l'audizione dei rappresentanti di Federdistribuzione.

Il dottor PAGANI sottolinea la priorità della semplificazione degli adempimenti allo scopo di ridurre l'incertezza per le imprese e gli elevati costi che le pratiche amministrative comportano. Dopo aver ricordato le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea circa l'attuazione della delega fiscale, rileva che la legislazione tributaria dovrebbe tenere conto delle differenze in termini di affidabilità tra imprese a struttura rigida e imprese a struttura flessibile, in quanto le prime, le quali comprendono i soggetti operanti nel settore della distribuzione, sono strutturate per svolgere importanti funzioni a vantaggio della fiscalità. In riferimento allo schema di decreto legislativo recante misure di semplificazione (Atto del Governo n. 99) esprime un giudizio complessivamente positivo sulle previsioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata e auspica una riduzione delle sanzioni per i casi di certificazioni omesse, tardive o erronee rese dal sostituto d'imposta. In materia di rimborsi IVA, esprime perplessità nei confronti della previsione relativa all'obbligo di garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro da parte dei soggetti cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica, in assenza almeno di una sentenza di primo grado. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla congruità di una ulteriore semplificazione, specifica per le aziende ad alta affidabilità fiscale, per quanto concerne le comunicazioni *black list* osserva l'opportunità dell'abrogazione dei modelli Intrastat per acquisti di beni e servizi. Si esprime poi a favore dell'abrogazione della responsabilità solidale dell'appaltatore con riferimento al versamento delle ritenute fiscali dovute dal su-

bappaltatore. Conclude sottolineando che la Federazione da lui rappresentata ha predisposto un documento con specifiche proposte di modifica dell'atto del Governo n. 99.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia quindi gli auditi e, dopo aver avvertito che la documentazione acquisita nella seduta odierna sarà resa pubblica sulla pagina *web* della Commissione, dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1259 RECANTE DELEGA PER LA RIFORMA DEI CONFIDI E SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto dell'audizione in Ufficio di Presidenza di giovedì 17 luglio dei rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane e dell'ABI, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1259 recante delega per la riforma dei confidi. Avverte quindi che i documenti acquisiti nel corso dell'audizione saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Lunedì 21 luglio 2014

Plenaria

111^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Francesca Barracciu e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1563) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Augello ha ritirato l'emendamento 15.5 a propria firma e che l'ordine del giorno G/1563/21/7^a è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato. Avverte poi che l'esame riprenderà dall'illustrazione ed espressione dei pareri da parte della relatrice e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sugli ordini del giorno presentati agli articoli da 9 a 16 e non ritirati. Ricorda infine che nella sedute del 16 e 17 luglio scorso, la relatrice e il rappresentante del Governo hanno richiesto la riformulazione di taluni ordini del giorno e che tutti gli ordini del giorni ed emendamenti presentati al provvedimento sono pubblicati in allegato alla seduta del 16 luglio.

Il senatore COTTI (*M5S*) segnala di aver dichiarato di mantenere gli emendamenti a sua firma. Fra questi, era sua intenzione includere l'emendamento 11.11, benché non sia a sua prima firma.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Cotti che, nella seduta di giovedì, egli ha dichiarato di mantenere solo gli ordini del giorno e gli emendamenti a sua prima firma, mentre gli altri emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle risultano già ritirati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), prima firmataria dell'emendamento 11.11, ne conferma il ritiro.

In sede di articolo 9 tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sull'ordine del giorno G/1563/20/7^a nonché sugli emendamenti 9.2, 9.3, 9.4, 9.7, 9.10 e 9.12.

Il sottosegretario SCALFAROTTO si conforma al parere della relatrice.

In sede di articolo 10 tutti gli emendamenti non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 10.1, 10.2, 10.4, 10.12, 10.17, 10.18, 10.24, 10.26 e 10.0.4, mentre invita a ritirare gli emendamenti 10.10, 10.21, 10.27 e 10.29, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario SCALFAROTTO concorda con il parere della relatrice.

In sede di articolo 11 tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1563/21/7^a (testo 2), contrario sull'emendamento 11.4, nonché un invito a ritirare l'11.5.

Il sottosegretario SCALFAROTTO si conforma al parere della relatrice.

In sede di articolo 11-*bis* l'emendamento 11-*bis* 0.1 è dato per illustrato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a trasformare detto emendamento in un ordine del giorno.

Si associa il sottosegretario SCALFAROTTO.

In sede di articolo 12 l'emendamento 12.8 è dato per illustrato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere contrario sul 12.8, conformemente al sottosegretario SCALFAROTTO.

In sede di articolo 13 tutti gli emendamenti non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 13.1, 13.6 e 13.8, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 13.10, 13.11 e 13.13. Invita infine a ritirare gli emendamenti 13.7, 13.14 e 13.16, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario SCALFAROTTO si conforma al parere della relatrice.

In sede di articolo 13-*bis* tutti gli emendamenti non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 13-*bis*.0.2, 13-*bis*.0.4, 13-*bis*.0.6, 13-*bis*.0.7 e 13-*bis*.0.8.

Il sottosegretario SCALFAROTTO concorda con il parere della relatrice.

In sede di articolo 14 l'emendamento 14.6 si dà per illustrato.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) invita a ritirare detto emendamento, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il sottosegretario SCALFAROTTO.

In sede di articolo 15 tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1563/22/7^a e contrario sull'emendamento 15.0.1, mentre invita a ritirare l'emendamento 15.6, i cui contenuti sono già presenti nel predetto ordine del giorno n. 22.

Il sottosegretario SCALFAROTTO concorda con il parere della relatrice.

In sede di articolo 16 gli emendamenti e gli ordini del giorno non ritirati si danno per illustrati.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) manifesta un parere favorevole sull'ordine del giorno G/1563/23/7^a, purché venga riformulato introducendo l'espressione «valutare l'opportunità di» nella parte relativa agli impegni al Governo. Manifesta invece un parere contrario sull'emendamento 16.2.

Il sottosegretario SCALFAROTTO si conforma al parere della relatrice.

Conclusa la fase dell'illustrazione e dell'espressione dei pareri su tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti non ritirati, il PRESIDENTE avverte che si procederà alle votazioni.

Con riferimento agli ordini del giorno di carattere generale, il PRESIDENTE rammenta che il rappresentante del Governo e la relatrice avevano espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G/1563/1/7^a, subordinandolo ad una riformulazione.

La senatrice PUGLISI (*PD*), accedendo all'invito del rappresentante del Governo e della relatrice, riformula l'ordine del giorno G/1563/1/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie altresì l'ordine del giorno G/1563/2/7^a.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), richiamando le modifiche richieste dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno n. 3, tiene a precisare che esso è volto proprio ad impegnare i rappresentanti di Italia ed Austria nelle celebrazioni del centenario della Prima guerra mondiale, in linea con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Renzi.

Il PRESIDENTE fa notare che il Governo non può assumere un impegno che coinvolga anche un altro capo di Stato straniero.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU segnala che nelle premesse è già contenuto l'obiettivo di far dialogare l'Italia e l'Austria nell'occasione di detti eventi celebrativi. Ribadisce pertanto la richiesta di sopprimere il riferimento al Presidente del Consiglio italiano e al Cancelliere austriaco.

Il senatore BONAIUTI (*NCD*) precisa che l'Austria non rappresenta più la molteplicità di etnie presenti nell'allora impero austro-ungarico.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) trasforma quindi l'ordine del giorno G/1563/3/7^a in un testo 2, pubblicato

in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU, così come gli ordini del giorno G/1563/4/7^a e G/1563/5/7^a.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), pur prendendo atto con soddisfazione dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/1563/5/7^a, chiede che esso sia posto in votazione, ai fini della trasmissione in Assemblea.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità l'ordine del giorno G/1563/5/7^a.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ricevendo l'invito rivolto a suo tempo dalla relatrice, riformula l'ordine del giorno G/1563/6/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU, unitamente all'ordine del giorno n. 7.

Il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'ipotesi di riformulazione proposta in precedenza dalla relatrice, riformula l'ordine del giorno G/1563/9/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), ricevendo la richiesta di modifica avanzata dal rappresentante del Governo, modifica l'ordine del giorno n. 13 in un testo 2, pubblicato in allegato, ribadendo tuttavia l'esigenza di intervenire affinché gli enti dello spettacolo siano esclusi dall'applicazione della normativa che vieta la corresponsione di compensi ai relativi organi collegiali. Paventa infatti il rischio che detti enti siano amministrati da persone non competenti, considerato che nessuno ha più intenzione di assumere incarichi di responsabilità senza un adeguato corrispettivo. Invita pertanto il Governo quantomeno ad effettuare una distinzione tra i diversi enti cui applicare detta normativa.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie l'ordine del giorno G/1563/13/7^a (testo 2) impegnandosi ad approfondire la questione.

Si passa indi all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Montevicchi ha presentato gli ordini del giorno G/1563/27/7^a e G/1563/28/7^a, pubblicati in allegato, derivanti dalla trasformazione rispettivamente degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

La senatrice PUGLISI (*PD*) dichiara che tutti i rappresentanti del Gruppo PD in Commissione sottoscrivono l'ordine del giorno n. 28.

Anche i senatori CONTE (*NCD*) e LIUZZI (*FI-PdL XVII*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1563/28/7^a.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie gli ordini del giorno G/1563/10/7^a e G/1563/27/7^a, mentre chiede di riformulare l'ordine del giorno G/1563/28/7^a, inserendo l'espressione «valutare l'opportunità di».

La relatrice DI GIORGI (*PD*) si associa a tale richiesta.

La senatrice PUGLISI (*PD*), in qualità di cofirmataria, riformula l'ordine del giorno G/1563/28/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

In sede di articolo 2, il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 2.1, 2.6 e 2.8 decadono per assenza del proponente.

Rammenta indi che tutti gli emendamenti all'articolo 3 risultano ritirati.

In sede di articolo 4, il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie l'ordine del giorno G/1563/11/7^a, nonché l'ordine del giorno G/1563/12/7^a (testo 2), pubblicato in allegato, in precedenza riformulato dalla senatrice PUGLISI (*PD*).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento 4.2.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) fa presente che esso incide su un ambito riservato a discrezionalità di natura tecnica.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira dunque l'emendamento 4.2.

In sede di articolo 5 il senatore LIUZZI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli emendamenti 5.1, 5.4 e 5.17 che, posti distintamente in votazione, risultano respinti dalla Commissione.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritira l'emendamento 5.26, in quanto già oggetto dell'ordine del giorno n. 9, accolto dal Governo.

In sede di articolo 6, la senatrice SERRA (*M5S*) riformula l'ordine del giorno G/1563/14/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso prospettato dal rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1563/14/7^a (testo 2) risulta quindi accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

Si passa all'articolo 7.

Recependo l'invito del rappresentante del Governo la senatrice PUGLISI (PD) riformula l'ordine del giorno n. G/1563/15/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene sottoscritto dal senatore LIUZZI (FI-PdL XVII) e accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

Anche la senatrice SERRA (M5S), nel sottoscrivere l'ordine del giorno n. G/1563/16/7^a, accede alla richiesta del Governo e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

La senatrice SERRA (M5S) aggiunge poi la propria firma all'ordine del giorno G/1563/17/7^a, insistendo per la votazione. Esso, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

La senatrice PUGLISI (PD) trasforma l'emendamento 7.15 nell'ordine del giorno G/1563/24/7^a, pubblicato in allegato, di cui il sottosegretario Francesca BARRACCIU chiede una riformulazione.

La senatrice PUGLISI (PD) riformula dunque l'ordine del giorno G/1563/24/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU, e trasforma l'emendamento 7.26 nell'ordine del giorno n. 25, pubblicato in allegato, parimenti accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

In sede di articolo 8, il sottosegretario Francesca BARRACCIU accoglie gli ordini del giorno G/1563/18/7^a e G/1563/19/7^a.

La senatrice Elena FERRARA (PD) trasforma l'emendamento 8.0.4 nell'ordine del giorno G/1563/26/7^a, pubblicato in allegato, rispetto al quale il sottosegretario Francesca BARRACCIU chiede una riformulazione.

La senatrice Elena FERRARA (PD) riformula l'ordine del giorno G/1563/26/7^a in un testo 2, pubblicato in allegato, a cui aggiungono la propria firma i senatori Francesca PUGLISI (PD), Josefa IDEM (PD) e LIUZZI (FI-PdL XVII), che risulta infine accolto dal sottosegretario Francesca BARRACCIU.

In sede di articolo 9 il senatore COTTI (M5S) ritira l'ordine del giorno G/1563/20/7^a, dichiarando di averlo ripresentato per l'esame in Assemblea affinché il Governo approfondisca l'argomento, tanto più che si tratta di applicare la normativa vigente relativa ai servizi turistici.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1563

(al testo del decreto-legge)

G/1563/1/7 (testo 2)

PAGLIARI, ZANDA, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, IDEM, Elena FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il Festival Verdi di Parma e di Busseto è un'importante manifestazione operistica di respiro internazionale dedicata alla figura di Giuseppe Verdi, che si tiene tutti gli anni nel mese di ottobre a Parma e a Busseto, e rientra tra le attività istituzionali della Fondazione Teatro Regio di Parma, la quale ha la responsabilità della gestione del notissimo omonimo Teatro;

il Festival stesso è stato fondato a metà degli anni Ottanta e ha avuto luogo fino al 1993. Dopo una pausa, è stato reintrodotta nel 2001 in occasione delle celebrazioni nazionali del centenario verdiano e da allora proposto annualmente nel periodo primaverile. Da ottobre 2007 ha luogo nella forma attuale;

negli ultimi anni il programma del Festival Verdi di Parma e Busseto ha alternato spettacoli operistici, concerti sinfonico-corali e recitals affiancando agli spettacoli principali incontri, presentazioni e dibattiti legati alla figura di Giuseppe Verdi e alla sua opera. Molti sono gli enti, nazionali e locali, che hanno collaborato con la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi, in vario modo alla realizzazione delle varie edizioni del Festival stesso, tra queste l'Istituto nazionale di studi verdiani, la Fondazione Arturo Toscanini e il Conservatorio di Musica A. Boito di Parma;

il calendario del Festival Verdi è ed è stato sempre progettato con l'obiettivo di accogliere appassionati e turisti provenienti da tutto il mondo, cercando di creare un'opportunità interessante sia per il turismo specializzato, sia per quello mosso non solo dalla curiosità di assistere alle opere, ma anche di conoscere Parma e il territorio. In questo modo, si è raggiunto l'obiettivo di incrementare le presenze turistiche extraterri-

toriali, di provenienza anche internazionale, generando così un indotto, già importante nei risultati ottenuti e di evidente enorme potenzialità;

l'edizione 2013 del Festival Verdi, che ha celebrato il bicentenario della nascita del grande Maestro, ha visto la presenza di spettatori provenienti da Austria, Germania, Francia, Giappone, Svezia, USA, Svizzera, Inghilterra e Australia, con segni di crescente attenzione;

la potenziale capacità attrattiva del Festival Verdi di Parma e di Busseto è assolutamente maggiore dei dati finora registrati sia per il prestigio del Cigno di Busseto e per la straordinaria notorietà delle sue opere, sia per la fama, di cui continua a beneficiare il Teatro Regio di Parma. Una capacità attrattiva, che, qualora sviluppata, si tradurrebbe in un'ulteriore valorizzazione del complesso dei Festival musicali ed operistici, in particolare di quelli dedicati ai più prestigiosi Maestri italiani, quali, ad esempio, Rossini e Puccini;

il Festival Verdi di Parma e di Busseto, a differenza dei precitati Festival, non ha un finanziamento tabellare. Esso, infatti, non è riconosciuto (e, conseguentemente, incluso) dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, che garantisce un milione di euro ciascuno a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei Due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;

la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi, ha dovuto, pertanto, gestire e organizzare la manifestazione senza poter contare su una base di finanziamento certo, se si esclude la positiva parentesi del finanziamento «*una tantum*» riconosciuto da apposita legge, che ha esaurito la sua efficacia;

questa incertezza economico-finanziaria non è stata l'ultima delle cause che hanno reso complicata, fino ad ora, la vita del Festival Verdi di Parma e di Busseto. Una fonte sicura e costante di finanziamento, infatti, è il presupposto irrinunciabile per una programmazione seria e per la correlata attività di promozione e di accreditamento, da cui passa la definitiva consacrazione sul piano nazionale ed internazionale di una manifestazione come il Festival Verdi di Parma e di Busseto. Il dato è di assoluta evidenza, così come l'esigenza che la Fondazione Teatro Regio di Parma, una volta ottenuta una base finanziaria sicura e costante, individui le iniziative innovative indispensabili per la crescita del Festival stesso,

impegna il Governo:

a sostenere iniziative legislative volte a includere il Festival Verdi di Parma e di Busseto tra i Festival contemplati dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, così equiparando la situazione della Fondazione Teatro Regio di Parma, sul piano giuridico e su quello finanziario, a quella degli Enti titolari degli

altri Festival musicali e operistici contemplati dalla predetta legge 20 dicembre 2012, n. 238.

G/1563/3/7 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

il Trentino per secoli è appartenuto storicamente all'area tedesca; in particolare nel 1815 divenne parte integrante del Tirolo e dell'Impero d'Austria;

tra il 1859 e il 1866 il Trentino, dopo la perdita del Lombardo Veneto da parte dell'Austria, divenne area di confine con il Regno d'Italia e il governo di Vienna predispose la militarizzazione del territorio. Tra il 1861 e il 1915 furono costruite circa 80 fortificazioni e un sistema trincerato lungo 300 chilometri. Nei piani di Vienna, in caso di conflitto contro l'Italia e la Russia, il Tirolo avrebbe dovuto resistere contro un avversario numericamente superiore. A partire dal 1860 furono quindi costruite numerose «tagliate» (sbarramenti stradali) a difesa dei valichi; in seguito il programma di fortificazioni divenne più ambizioso, soprattutto nella parte meridionale del Trentino;

nel settembre 1914 lo Stato maggiore austro-ungarico diede l'incarico di costruire la Tiroler Widerstandslinie (linea di resistenza tirolese), una linea trincerata ininterrotta dal Tonale alla Marmolada da utilizzare nel caso di un conflitto con il Regno d'Italia; furono impiegati circa 20.000 lavoratori civili;

la Prima Guerra mondiale investì il Trentino e ne cambiò la storia. Nel 1914 vennero chiamati alle armi, nell'Armata austro-ungarica, gli uomini di età compresa tra i 21 e i 42 anni (dal 1915 dai 18 ai 49 anni). I trentini richiamati furono circa 60.000 e quasi tutti a presidio del confine orientale con la Russia, dove rimase quasi tutto il contingente di lingua italiana costituito da trentini e da italiani delle province adriatiche dell'Impero;

i trentini vennero inquadrati nei 4 reggimenti Kaiserjäger (cacciatori imperiali) e nei 3 reggimenti da montagna Landesschtitzen, oltre che nei 2 reggimenti di milizia territoriale (Tiroler Landsturm). Circa 15-20.000 trentini caddero prigionieri dei Russi; molti di loro furono impiegati come forza lavoro. Circa 4.000 prigionieri trentini e italiani delle province adriatiche furono trasferiti in Italia: partiti nel 1916 dal campo di

prigionia di Kirsanov, imbarcati nel porto di Arcangelsk, attraverso la Gran Bretagna e la Francia giunsero a Torino. Alla fine del 1917, altri 2.500 vennero trasferiti in Cina. Alcune centinaia di loro, inquadrati nei Battaglioni Neri del Corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, combatterono contro i bolscevichi; altri trentini si arruolarono invece nell'Armata Rossa. Un ultimo gruppo, infine, fu imbarcato dai porti dell'Estremo Oriente per gli Stati Uniti, da dove proseguì alla volta dell'Europa;

nel maggio 1915, allo scoppio della guerra con il Regno d'Italia, le truppe schierate a difesa del Tirolo ammontavano a circa 35.000 uomini; furono mobilitate anche le compagnie di Standschützen tirolesi (compresi quindi anche combattenti trentini). I soldati di entrambi gli schieramenti conobbero la durezza della «guerra bianca» e furono costretti a combattere in condizioni di vita estreme;

dal maggio 1915 un'ampia fascia del territorio trentino fu devastata dai bombardamenti. La dichiarazione di guerra dell'Italia all'Impero austro-ungarico provocò l'evacuazione verso nord e verso sud di più di 100.000 persone (circa un terzo della popolazione), per lo più donne, bambini e anziani dalle aree poste in prossimità del fronte. La gran parte di loro fu disseminata nelle campagne della Boemia e della Moravia. Altre decine di migliaia vennero concentrate in vere e proprie «città di legno» in Austria. Nei baraccamenti si instaurò una forma di militarizzazione della vita civile; la mortalità provocata dalla miseria e dall'indigenza raggiunse cifre elevatissime. Circa 30.000 trentini vennero evacuati dall'Esercito italiano in diverse regioni italiane;

l'economia del Trentino ne risultò sconvolta e la popolazione che rimase nei paesi conobbe la fame e la durezza dell'occupazione militare; nei paesi non evacuati le donne dovettero prestare servizio per l'esercito sia sul versante italiano che su quello austriaco, addirittura nella costruzione di strade e nel trasporto di materiali. Alcune di loro morirono nel corso di bombardamenti;

nel novembre 1918, dopo una lunga guerra di posizione, sanguinose avanzate e una grave sconfitta a Caporetto, l'esercito italiano sfondò le linee austro-ungariche. Il 4 novembre venne firmato l'armistizio e, alla fine della guerra, scomparve l'Impero austro-ungarico; nel novembre del 1918 Trento, Bolzano e Innsbruck furono occupate dall'esercito italiano; dopo gli accordi di pace del 1919 il «Tirolo a Sud del Brennero» (come previsto dal patto di Londra del 24 aprile 1915) venne definitivamente annesso al Regno d'Italia);

il paesaggio del Trentino appariva trasformato dalla costruzione di fortificazioni e campi trincerati, dal disboscamento, dalle esplosioni e dalle azioni belliche. Un centinaio di paesi e di borgate che si trovavano nella «zona nera» risultarono distrutti o gravemente lesionati. I profughi e i soldati che tornavano nei propri paesi trovarono edifici danneggiati, abitazioni e cantine saccheggiate, campagne, pascoli e boschi disseminati di ordigni inesplosi e di reticolati;

la ricostruzione iniziò rapidamente e permise nell'arco di un paio di anni di riparare alcuni dei danni più gravi prodotti dalla guerra. La ri-

presa della vita civile ed economica fu lenta e complicata, a causa del nuovo assetto istituzionale in cui il Trentino si venne a trovare, del cambio della moneta, del mutamento delle principali relazioni commerciali;

rilevato che:

la costruzione di una memoria pubblica dei caduti ha trovato anche in Trentino un grande spazio. Il ricordo dei più di 11.000 trentini caduti in divisa austro-ungarica fu invece ostacolato dal nuovo Stato italiano, che non seppe riconoscere la situazione in cui il Trentino si era trovato. Decine di iscrizioni sui monumenti eretti per ricordare i caduti della guerra recavano la frase «Caduti della Guerra 1915-18», quando in realtà tutti o quasi i soldati elencati erano caduti nel 1914, oppure parlava di loro come dei soldati caduti per una patria avversa; tali caduti vennero ricordati in molte lapidi ufficiali – che ancora esistono in diversi paesi del Trentino – come «morti per la Patria nefanda»;

vennero invece celebrati con tutti gli onori, anche se in numero molto inferiore, i caduti volontari nell'Esercito italiano;

per questo motivo la Provincia, attraverso il Museo storico italiano della Guerra di Rovereto, ha promosso il censimento e la raccolta di dati sui caduti trentini nella Prima Guerra mondiale. Il progetto, esposto pubblicamente nel memoriale «Nel cuore nessuna croce manca», vuole assolvere ad un dovere civile di memoria e colmare una lacuna troppo a lungo protratta. Degli oltre 55.000 soldati trentini che tra il 1914 e il 1918 combatterono in Galizia, in Serbia e sul fronte italiano, più di 11.000 morirono nelle trincee, negli ospedali e nei campi di prigionia. I loro corpi furono sepolti in cimiteri dove ben poche famiglie poterono recarsi (odierno territorio di Romania, Ucraina, Polonia). Il crollo dell'Impero austro-ungarico, nel cui esercito aveva combattuto gran parte di loro, e l'unificazione del Trentino al Regno d'Italia ostacolarono l'accurato e doveroso censimento delle perdite. Nel dopoguerra furono le comunità a conservarne la memoria sui monumenti ai caduti e sulle lapidi poste nei cimiteri, nelle chiese e sulle piazze; encomiabile, inoltre, l'operato della Croce nera austriaca, che ha conservato la memoria di questi soldati in tutti i luoghi di battaglia e nelle centinaia di cimiteri, spesso monumentali, allestiti dall'amministrazione austriaca in particolare in terra di Galizia;

tutti i dati sono contenuti nel sito «Trentinograndeguerra.it», dal quale sono state tratte, anche testualmente, gran parte delle informazioni riportate nel presente documento;

a cento anni dai tragici eventi della Prima Guerra mondiale, la Provincia autonoma di Trento, in accordo con tutte le istituzioni interessate, ha realizzato un programma pluriennale di progetti culturali, studi, ricerche e interventi nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico della Grande Guerra;

per caratterizzare tutte le iniziative relative al Centenario della Prima Guerra mondiale è stato creato un logo, caratterizzato da una grande «ESSE», che disegna quello che un tempo era il fronte italoaustriaco, accompagnata dalla scritta «Trentino '14-'18: dalla guerra alla

pace» in tre lingue, a dimostrazione di come oggi sui luoghi della guerra si voglia costruire la pace e la collaborazione dei popoli, rafforzando in tal modo l'integrazione europea;

il Trentino e i trentini sono stati testimoni diretti della Grande Guerra, coinvolti in uno scontro europeo che ha inciso il territorio e tutte le sue comunità. Oggi quei segni sono ancora visibili e visitabili, immergendosi in itinerari che attraversano una grande varietà di paesaggi o scoprendo il lungo e prezioso lavoro che ha portato al recupero di manufatti e alla costituzione di piccoli e grandi musei, di mostre tematiche e di percorsi di ricerca. Con la sua lunghezza di circa 350 km, il fronte della Grande Guerra ha attraversato l'intero Trentino. Fortificazioni a presidio di vallate, capisaldi su punti panoramici, trincee su crinali così come resti di baraccamenti e gallerie ricavati nella roccia – se non nel ghiaccio – anche a quote molto elevate e in ambienti severi. Molti di questi luoghi si trovano lungo il Sentiero della Pace, un tracciato che copre più di 500 km e collega il Passo del Tonale alla Marmolada, collegando tutti i luoghi significativi della Grande Guerra e costituendo un percorso della memoria di grande suggestione;

per questo motivo, approfittando delle parole pronunciate dal Presidente del Consiglio in occasione della presentazione in Senato delle linee guida sul semestre europeo a guida italiana e del suo incontro con il cancelliere austriaco Werner Faymann, nel corso del quale Matteo Renzi ebbe a dire testualmente: «Cento anni fa qui si lottava in una guerra drammatica, oggi ci rendiamo conto dei passi avanti fatti in Europa, oggi raccontiamo una storia di bellezza», il sottoscritto ha inviato nei giorni scorsi al Presidente una lettera in cui rappresenta la disponibilità del Trentino ad ospitare un evento internazionale per il Centenario. In particolare, poiché proprio dal fronte trentino partirono nel 1918 le trattative per giungere all'armistizio tra Italia e Austria, si è proposto di organizzare in Trentino l'evento di chiusura del Centenario, riunendo assieme, presso la Campana dei Caduti di Rovereto, il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano e il Cancelliere austriaco. Un'iniziativa che per le comunità italiane ed austriache, un tempo lacerate dalla Guerra ed oggi comunemente impegnate nello sviluppo di azioni di collaborazione concreta (basta per tutti l'esempio del tunnel del Brennero), sarebbe di straordinaria importanza e darebbe una spinta considerevole a tutte le attività dei prossimi anni, il cui obiettivo principale resta quello di tenere viva la memoria e di rinsaldare sempre più quei valori di pace e di solidarietà di cui tutti siamo fieri e orgogliosi. La città di Rovereto, a tale scopo, rappresenta il sito ideale, perché posta al centro di un fronte che conserva innumerevoli testimonianze della Guerra, ubicata in luogo sacro anche per la presenza del Sacro di Castel Dante, città sede di un importante Museo della Guerra e soprattutto della Fondazione Opera Campana dei Caduti che associa gran parte dei Paesi del mondo. La città di Rovereto infine, è promotrice del Progetto «Città dell'Armistizio» che vede riunite tutte le città europee dove ebbero luogo le trattative e furono firmati gli armistizi che portarono alla fine della guerra;

nella stessa lettera il sottoscritto ha ricordato che i sottosegretari del precedente Governo avevano condiviso la proposta di organizzare a Roma un evento espositivo sui cittadini di lingua italiana che hanno combattuto in altri eserciti, come ad esempio gli oltre 60.000 trentini reclutati nell'Armata austro-ungarica;

tutto ciò premesso,

nell'anno del Centenario dell'inizio della Prima Guerra mondiale, impegna il Governo a valutare la possibilità:

di organizzare l'evento di chiusura del Centenario in Trentino, riunendo assieme, presso la Campana dei Caduti di Rovereto, i rappresentanti di tutti i Paesi coinvolti nella Grande Guerra, quale gesto di impegno comune per la pace e l'integrazione europea;

di promuovere a Roma, in collaborazione con i territori interessati e le loro istituzioni culturali e museali, un evento espositivo sulle vicende che hanno coinvolto i soldati di lingua italiana appartenenti ad altre nazionalità, allo scopo di recuperarne degnamente la memoria, celebrarne il ricordo e favorirne la conoscenza pubblica.

G/1563/6/7 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) disciplina le ipotesi di detrazione per oneri sostenuti dal contribuente per i quali dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento;

considerato che:

le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche e le scuole di danza ed i sodalizi culturali in generale, sin dalle loro origini, rappresentano un tutt'uno con le comunità di cui sono una valida e preziosa espressione identitaria e nel loro ruolo insostituibile ne hanno sempre scandito i «ritmi sociali»; questi sodalizi costituiscono, infatti, un fattore insostituibile di animazione, di coesione e di promozione sociale e culturale, oltre che una straordinaria ed efficace occasione di coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi;

sarebbe, inoltre, opportuno incentivare e supportare queste associazioni anche per il futuro dei nostri giovani. Non va dimenticato, infatti, che queste realtà, promosse e sostenute quasi totalmente dal volontariato, rappresentano anche un'importante opportunità che permette di togliere dalla «strada» e dalle facili e negative tentazioni i giovani, impegnandoli in un'attività culturale entusiasmante, creativa, coinvolgente e socializzante. Non va sottovalutato inoltre l'importante opportunità e funzione di orientamento che offrono con le loro scuole;

tenuto inoltre conto che:

l'articolo 149 del TUIR stabilisce, al comma 4, che gli enti ecclesiastici, riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, e le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non commerciale qualora, ai sensi della legge n. 398, l'attività considerata commerciale per un intero periodo d'imposta superi quella considerata non commerciale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

modificare il comma 4 dell'articolo 149 del TUIR al fine di evitare che le bande musicali, i cori, i gruppi storici e folcloristici, le associazioni coreutiche, le scuole di danza e i sodalizi culturali in generale perdano la qualifica di ente non commerciale;

prevedere detrazioni per le erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni culturali legalmente costituite, nonché per spese sostenute per iscrizione e frequenza di allievi – possibilmente di età compresa tra i cinque e i diciotto anni – a corsi di formazione dilettantistica musicale, corale o coreutica presso strutture riconosciute o presso associazioni o scuole legalmente costituite.

G/1563/9/7 (testo 2)

Giovanni MAURO, SCAVONE, LIUZZI, Elena FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

– la legge n. 147 del 2013 ha disposto lo stanziamento di 1 milione di euro per l'Orchestra giovanile del Mediterraneo, presso l'ente lirico Teatro San Carlo di Napoli;

– l'Orchestra giovanile del Mediterraneo, presso l'ente lirico Teatro San Carlo di Napoli, nasce come progetto di riscatto sociale attraverso

l'istruzione musicale ed ha l'intento di coinvolgere tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;

– il Mediterraneo ha una ricchezza culturale e storica unica, è il risultato dell'incontro di popoli diversi e l'Orchestra giovanile viene a configurarsi come uno strumento per connettersi alla gente, ai luoghi, ai sapori, ai pensieri;

– l'unità sociale del progetto sta nell'offrire ai giovani la possibilità di fare musica nella prospettiva di entrare a far parte di un'orchestra, con l'obiettivo di formare professionisti, ma anche di combattere il disagio giovanile, la dispersione scolastica e di favorire forme di aggregazione anche interculturali;

– è importante avviare il progetto durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, dove si configura come obiettivo prioritario il rilancio dell'area del Mediterraneo

impegna il Governo:

a dare sollecita attuazione all'articolo 1, comma 386, della legge n. 147 del 2013 per l'Orchestra giovanile del Mediterraneo presso l'ente lirico Teatro San Carlo di Napoli.

G/1563/13/7 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera;

il comma 2 prevede, inoltre, che gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

un ente dello spettacolo che, comunque, riceve dei contributi a carico delle finanze pubbliche non può avere all'interno i propri organi, che

svolgono delle attività e che sono anche responsabili del proprio operato, con cariche solo onorifiche oppure con il gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere, a partire dall'anno 2010, l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 per gli enti dello spettacolo, che non consente agli organi collegiali dei suddetti enti di percepire compensi.

G/1563/27/7 (già em. 1.0.1)

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

considerato che l'articolo 1 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione, valorizzazione, restauro e promozione dei beni culturali;

ritenuto necessario ampliare il novero degli strumenti fiscali che possono essere utilizzati per promuovere investimenti finalizzati alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione di beni culturali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

emanare titoli obbligazionari (*Art Bond*) volti ad incentivare investimenti sui beni culturali, definendone le caratteristiche nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti a osservare per la raccolta del risparmio;

definire l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati e i criteri di quotazione sul mercato secondario.

G/15363/28/7 (già em. 1.0.2)

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI, PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, CONTE, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tu-

tela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

considerato che l'articolo 1 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione, valorizzazione, restauro e promozione dei beni culturali;

ritenuto necessario effettuare preventivamente un censimento, su scala regionale, dei beni architettonici vincolati e delle cose che risultano oggetto di specifiche disposizioni di tutela, al fine di individuare una serie di beni culturali che necessitano di interventi di restauro, conservazione, tutela e valorizzazione;

valutata positivamente la possibilità di incentivare singoli cittadini o comunità – residenti sia sul territorio nazionale sia all'estero – nonché enti o società, ad interessarsi alla tutela di uno o più beni presenti sul territorio;

impegna il Governo:

a promuovere il progetto «Adotta un monumento, in virtù del quale i cittadini possono sostenere la tutela di uno o più beni ed effettuare erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero e alla valorizzazione del bene stesso;

ad accogliere, con adeguate misure di pubblicità e trasparenza, le eventuali proposte di «adozione di un monumento» ricevute su beni o monumenti, nonché l'entità delle elargizioni ricevute e finalizzate al singolo bene;

a stabilire le modalità per la concessione del credito d'imposta a sostegno del patrimonio culturale attraverso tale progetto.

G/15363/28/7 (testo 2 già em. 1.0.2)

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BIGNAMI, PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI, CONTE, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

considerato che l'articolo 1 prevede agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro finalizzate ad interventi di manutenzione, valorizzazione, restauro e promozione dei beni culturali;

ritenuto necessario effettuare preventivamente un censimento, su scala regionale, dei beni architettonici vincolati e delle cose che risultano oggetto di specifiche disposizioni di tutela, al fine di individuare una serie di beni culturali che necessitano di interventi di restauro, conservazione, tutela e valorizzazione;

valutata positivamente la possibilità di incentivare singoli cittadini o comunità – residenti sia sul territorio nazionale sia all'estero – nonché enti o società, ad interessarsi alla tutela di uno o più beni presenti sul territorio;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

promuovere il progetto «Adotta un monumento, in virtù del quale i cittadini possono sostenere la tutela di uno o più beni ed effettuare erogazioni liberali in denaro finalizzate al recupero e alla valorizzazione del bene stesso;

accogliere, con adeguate misure di pubblicità e trasparenza, le eventuali proposte di «adozione di un monumento» ricevute su beni o monumenti, nonché l'entità delle elargizioni ricevute e finalizzate al singolo bene;

stabilire le modalità per la concessione del credito d'imposta a sostegno del patrimonio culturale attraverso tale progetto.

G1563/12/7 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, PUGLISI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in oggetto dispone che, in caso di revoca della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, se non risulta possibile il trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, venga corrisposto al titolare un indennizzo nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività più il 50 per cento di investimenti dettati dagli enti locali;

qualora i comuni e i competenti uffici territoriali del Ministero procedessero a spostamenti o soppressioni di posteggi e fossero create apposite aree o strutture commerciali di servizio all'interno o nelle vicinanze delle aree di pregio interessate dagli spostamenti o soppressioni, queste si potrebbero suggerire in alternativa agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o di revoca;

il comune o l'ente territoriale del Ministero potrebbero subordinare la concessione dell'area o delle strutture al pagamento da parte degli operatori o dei raggruppamenti di imprese ammessi di una somma percentuale del ricavo annuo per un massimo del 15 per cento annuo da destinare ad interventi per la riqualificazione del sito monumentale o per la creazione di servizi gratuiti per i turisti;

nelle zone in cui siano previsti spostamenti o soppressioni di posteggi comuni, anche su proposta degli operatori interessati attraverso le

proprie associazioni di categoria o raggruppamenti di imprese formate dagli operatori stessi, ai fini della riduzione o dell'accorpamento dei posteggi, potrebbero autorizzare la realizzazione di strutture alternative di vendita, anche fisse, da integrarsi nel sito di interesse culturale o monumentale e da concedersi prioritariamente agli operatori destinatari dei provvedimenti di spostamento o soppressione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere tutte le necessarie iniziative perché il Ministero competente, anche tramite gli uffici periferici, e gli enti locali si obblighino affinché agli operatori destinatari del provvedimento di spostamento o di soppressione delle proprie attività commerciali, nell'ambito della fruizione di soluzioni equivalenti, sia offerta in via prioritaria la possibilità di gestione, anche in forma associata, di attività commerciali all'interno di futuri centri servizi nelle vicinanze o all'interno delle aree di pregio interessate dalla soppressione.

G/1563/14/7 (testo 2)

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per attrarre investimenti esteri in Italia nel settore della produzione cinematografica ed audiovisiva;

l'industria cinematografica produce una ricaduta economica su un indotto vastissimo, che muove dalla logistica alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del nostro Paese, detentore di oltre il 70 per cento del patrimonio artistico mondiale, e alla presenza in Italia di una categoria d'eccellenza di lavoratori del settore con una storia e una tradizione che si può definire «secolare»;

attrarre investimenti esteri in Italia, nella produzione cinematografica, rappresenta pertanto una opportunità da non trascurare e da promuovere a tutti i livelli. Tuttavia è innegabile che occorra agire parallelamente in direzione complementare e contraria, riconoscendo innanzitutto le capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano, ch'è strumento privilegiato per pubblicizzare fuori dai confini nazionali, e talvolta evocare un'immagine, circoscritta quanto si vuole ma efficace, sia

in termini realistici sia artistici, del nostro Paese. Sono qui a dimostrarlo i numerosi premi internazionali che continuano a ottenere le opere italiane, cui deve essere naturalmente aggiunta, da ultimo, *La grande bellezza* di Paolo Sorrentino, insignito del premio Oscar come miglior film straniero;

l'industria cinematografica – fortemente penalizzata dal protrarsi della crisi economica – sconta la propria dipendenza da iniqui finanziamenti pubblici (rispetto alle politiche d'investimento di altre Nazioni europee, come ad esempio la Francia), da un sistema distributivo in regime di monopolio, da un assetto meritocratico nel sistema di finanziamento totalmente disatteso, da una tassazione esorbitante rispetto alle facilitazioni e agli sgravi a livello fiscale (*tax-credit* e/o *tax-shelter*: periodicamente rimessi in discussione e tuttavia fondamentali per incentivare gli investimenti), dalle difficoltà a creare *partnership* co-produttive internazionali;

considerato che:

per la fruizione, la promozione e la conoscenza della cultura cinematografica e dei suoi linguaggi, con particolare attenzione per le generazioni più giovani, un ruolo prezioso e spesso insostituibile, anche a fronte dei significativi cambiamenti multimediali e della diffusione del digitale, nonché delle ripercussioni che tali cambiamenti hanno esercitato sulle nuove forme di narratività «per immagini», è stato svolto dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica;

tali associazioni ufficialmente riconosciute sono nove e operano, attraverso più di 1.000 circoli, sull'intero territorio nazionale, in particolare in quelle aree culturalmente disagiate del Paese in cui l'esercizio cinematografico è totalmente assente e la diffusione di film e della cultura che vi sottostà largamente disattesi e insufficienti;

le associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute ricevono un finanziamento annuale – di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – attraverso il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), con riferimento al capitolo 8573 del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo. La ripartizione dei fondi per le attività di promozione cinematografica è stabilita dal Direttore generale, previo parere della Commissione ministeriale;

visto infine che:

fra il 2010 e il 2013, pur a fronte di un aumento dello stanziamento globale relativo al FUS, le associazioni hanno lamentato un decremento complessivo, che, nell'arco del triennio suddetto, ammonta in proporzione al 40 per cento e che pertanto ne compromette non solo l'espletamento delle proprie funzioni ma la stessa sopravvivenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

promuovere – con ogni mezzo e anche con provvedimenti a carattere normativo – il cinema italiano, incrementando gli investimenti nel settore e adoperandosi per reperire forme di finanziamento, potenziamento e promozione dell'industria cinematografica;

elaborare un piano strategico e coerente di rilancio sul medio-lungo termine, mediante un tavolo tecnico di confronto cui siano invitate a partecipare tutte le istanze interessate – dai produttori ai lavoratori, agli esercenti, dai distributori ai sindacati, dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica al sistema di finanziatori –, che coinvolga sinergicamente tutti i Ministeri in grado di operare per favorire il consolidamento di un circuito virtuoso di investimento, produzione, distribuzione, fruizione, di concerto al rilancio artistico, culturale e turistico del nostro Paese;

superare una visione tanto miope da un punto di vista lavorativo e del riconoscimento dell'attività professionale, quanto sterile da un punto di vista produttivo, basata sul volontariato riguardo alla diffusione, promozione e valorizzazione del prodotto cinematografico, ripristinando i finanziamenti precedentemente tagliati alle associazioni nazionali di cultura cinematografica.

G/1563/15/7 (testo 2)

LANZILLOTTA, PUGLISI, IDEM, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il 28 gennaio 2014 è stata approvata all'unanimità dal Senato la mozione n. 182 sul «Programma Italia 2019», volto a valorizzare, attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, il patrimonio progettuale dei *dossier* di candidatura delle città candidate a «Capitale europea della cultura 2019»;

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini, nel corso del *question time* svoltosi al Senato il 5 giugno 2014, si è impegnato ad affrontare il tema e a dare seguito alla mozione nel corso della conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, oggi all'esame del Senato;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto, all'articolo 7 è stato aggiunto il comma 3-*quater*, il quale prevede che, al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa

intesa in sede di Conferenza unificata, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il «Programma Italia 2019»;

la disposizione introdotta prevede che sia lo stesso «Programma Italia 2019» ad individuare per ciascuna delle azioni proposte, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale *web*, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare idonee risorse da destinare al Programma Italia 2019 al fine di permettere il suo avvio.

G/1563/16/7 (testo 2)

BLUNDO, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

il decreto-legge in esame stabilisce all'articolo 4 l'importanza di interventi finalizzati al rafforzamento della tutela del decoro dei siti culturali;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo 7, novellando l'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002, prevede, anzitutto, che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, a decorrere dal 2014, in misura pari al 3 per cento. In sintesi, rispetto alla normativa previgente (da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 106, della legge n. 147 del 2013), diventa valida a regime (e non più limitata al triennio 2014-2016) la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura «fino al 3 per cento»);

il medesimo decreto-legge in esame, all'articolo 8, prevede di incentivare l'impiego nelle attività di valorizzazione dei beni culturali di giovani laureati e di professionisti del settore fino all'età di 40 anni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere in atto misure ed interventi finalizzati, anche a valere sulle risorse individuate ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 7, all'assegnazione a cooperative di giovani, dei beni culturali abbandonati ed inutilizzati, al fine di favorire il recupero e la valorizzazione di realtà culturali importanti ed incoraggiare una maggiore attività imprenditoriale dei giovani nel settore.

G/1563/24/7 (già em. 7.15)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessi che:

la lettura è uno strumento di formazione, una risorsa individuale e collettiva, una forma di circolazione delle conoscenze e, in quanto tale, va tutelata e promossa;

secondo quanto risulta dal Rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla promozione della lettura in Italia del marzo 2013, i dati relativi al triennio 2011-2013 segnano un calo medio sia per i lettori, passati dal 49 per cento al 43 per cento della popolazione, sia per gli acquirenti, passati dal 44 per cento al 37 per cento;

è opinione largamente condivisa che i comportamenti di lettura siano condizionati da numerosi fattori di natura ambientale, culturale, sociale, familiare. Tra questi, in primo luogo incidono il grado di istruzione e il livello socio-economico;

secondo il citato Rapporto è preoccupante anche l'analisi dei dati sull'abbandono della lettura in età giovanile: già a partire dai 25 anni – quando molti giovani frequentano ancora l'università o ne sono appena usciti e quando, comunque, rimane viva l'esigenza di attrezzarsi per entrare nel mondo del lavoro – la quota dei lettori nel tempo libero scende sotto il 50 per cento;

nel Rapporto si sottolinea l'importanza di conferire valore sociale al libro e alla lettura e allargare la base dei lettori, piccoli e grandi, allo scopo di arrivare, nel prossimo decennio, dagli attuali 4 ai 5 milioni di lettori abituali di libri, vale a dire dall'8 al 10 per cento della popolazione adulta;

incoraggiare fin dall'infanzia la passione per i libri e la lettura garantisce maggiori possibilità di mantenere e finanche accrescere la voglia di leggere degli adulti;

premessò inoltre che:

il tema della chiusura delle librerie è un problema grave soprattutto nelle città con un centro storico meta di turisti e visitatori. Nella città storica, infatti, il problema si estende a tutti i negozi «di vicinato» – quelli che rivolgono la loro offerta ai residenti più che ai turisti – e viene percepito come ulteriore aggravio a una condizione di progressivo depauperamento del tessuto sociale;

in altri Paesi il settore del libro è sottoposto a regimi fiscali specifici quando non è espressamente sostenuto con contributi tanto diretti quanto indiretti, in quanto l'impatto sociale e culturale della produzione libraria non è lo stesso di qualunque altro settore;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di promuovere e diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana, sostenendo, in particolare, progetti nazionali di promozione alla lettura in ambito scolastico;

a valutare l'opportunità di adottare le misure necessarie al fine di incentivare lo sviluppo delle piccole librerie e delle librerie di qualità quale componente del patrimonio culturale italiano e strumento della diffusione delle conoscenze anche attraverso una politica di sostegno fiscale.

G/1563/24/7 (testo 2 già em. 7.15)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premessò che:

la lettura è uno strumento di formazione, una risorsa individuale e collettiva, una forma di circolazione delle conoscenze e, in quanto tale, va tutelata e promossa;

secondo quanto risulta dal Rapporto della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla promozione della lettura in Italia del marzo 2013, i dati relativi al triennio 2011-2013 segnano un calo medio sia per i lettori, passati dal 49 per cento al 43 per cento della popolazione, sia per gli acquirenti, passati dal 44 per cento al 37 per cento;

è opinione largamente condivisa che i comportamenti di lettura siano condizionati da numerosi fattori di natura ambientale, culturale, sociale, familiare. Tra questi, in primo luogo incidono il grado di istruzione e il livello socio-economico;

secondo il citato Rapporto è preoccupante anche l'analisi dei dati sull'abbandono della lettura in età giovanile: già a partire dai 25 anni – quando molti giovani frequentano ancora l'università o ne sono appena usciti e quando, comunque, rimane viva l'esigenza di attrezzarsi per entrare nel mondo del lavoro – la quota dei lettori nel tempo libero scende sotto il 50 per cento;

nel Rapporto si sottolinea l'importanza di conferire valore sociale al libro e alla lettura e allargare la base dei lettori, piccoli e grandi, allo scopo di arrivare, nel prossimo decennio, dagli attuali 4 ai 5 milioni di lettori abituali di libri, vale a dire dall'8 al 10 per cento della popolazione adulta;

incoraggiare fin dall'infanzia la passione per i libri e la lettura garantisce maggiori possibilità di mantenere e finanche accrescere la voglia di leggere degli adulti;

premesso inoltre che:

il tema della chiusura delle librerie è un problema grave soprattutto nelle città con un centro storico meta di turisti e visitatori. Nella città storica, infatti, il problema si estende a tutti i negozi «di vicinato» – quelli che rivolgono la loro offerta ai residenti più che ai turisti – e viene percepito come ulteriore aggravio a una condizione di progressivo depauperamento del tessuto sociale;

in altri Paesi il settore del libro è sottoposto a regimi fiscali specifici quando non è espressamente sostenuto con contributi tanto diretti quanto indiretti, in quanto l'impatto sociale e culturale della produzione libraria non è lo stesso di qualunque altro settore;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare le iniziative necessarie al fine di promuovere e diffondere la cultura della lettura e la produzione editoriale italiana, sostenendo, in particolare, progetti nazionali di promozione alla lettura in ambito scolastico;

adottare le misure necessarie al fine di incentivare lo sviluppo delle piccole librerie e delle librerie di qualità quale componente del patrimonio culturale italiano e strumento della diffusione delle conoscenze anche attraverso una politica di sostegno fiscale.

G/1563/25/7 (già em. 7.26)

PUGLISI, MARCUCCI, Elena FERRARA, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tu-

tela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

considerato che l'articolo 7 reca misure urgenti per le attività culturali;

ritenuto necessario alleggerire gli oneri gravanti in termini in pagamento dei diritti di autore per le associazioni *no profit* che organizzano eventi musicali con un numero di spettatori inferiore a 200;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di esentare gli eventi di musica dal vivo gratuiti con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 dal pagamento del diritto d'autore, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e da tutti gli adempimenti relativi.

G/1563/26/7 (già em. 8.0.4)

BORIOLI, ALBANO, BROGLIA, CANTINI, CARDINALI, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FORNARO, FILIPPI, GIACOBBE, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, MARGIOTTA, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI, Elena FERRARA, PUGLISI, IDEM, LIUZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia è un ente fondato da Ferruccio Parri nel 1949 con lo scopo di raccogliere, conservare e studiare il patrimonio documentario del *Corpo Volontari della Libertà* e del *Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia*;

nel corso di oltre 60 anni di attività, gli istituti per la storia della Resistenza hanno contribuito in modo determinante, con numerosissime iniziative di studio e pubblicazioni, all'affermazione in Italia di una storiografia contemporanea su base scientifica;

la rete, che fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza espressi nella Costituzione repubblicana del 1948 e sugli ideali dell'antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale, è un sistema federativo di 66 Istituti associati e 10 enti collegati diffusi sull'intero territorio nazionale;

oltre alla pubblicazione di fonti e saggi per lo studio della storia contemporanea e alla pubblicazione della rivista *Italia contemporanea*, l'associazione promuove la ricerca storica attraverso la *Scuola superiore di storia contemporanea*, con convegni di studio e con una biblioteca e

un archivio specializzati, assicura la comunicazione e la divulgazione critica dei risultati della ricerca e svolge attività di formazione e aggiornamento, soprattutto fra gli insegnanti;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di riconoscere il titolo di patrimonio storico e culturale nazionale ai repertori bibliotecari, archivistici, cinematografici, iconografici e audiovisivi, nonché ai repertori museali, raccolti presso l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e presso gli Istituti regionali e provinciali ad esso federati e associati, nonché di concorrere alla loro conservazione e fruizione, utilizzando, a tal fine, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali di età non superiore a 40 anni e professionisti di età non superiore a 29 anni nell'ambito del Servizio civile nazionale, come individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto;

a valutare l'opportunità, d'intesa con le Regioni e con gli enti locali, di individuare nell'ambito del patrimonio edilizio pubblico, e in relazione alla specifica consistenza del patrimonio culturale allocato presso ciascuno degli Istituti, locali idonei e adeguati alla realizzazione delle finalità dei suddetti Istituti;

a reperire le risorse necessarie al fine di garantire la conservazione e l'apertura al pubblico delle biblioteche, degli archivi e delle raccolte allocate presso le Istituzioni.

G/1563/26/7 (testo 2 già em. 8.0.4)

BORIOLI, ALBANO, BROGLIA, CANTINI, CARDINALI, CORSINI, CUCCA, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FORNARO, FILIPPI, GIACOBBE, GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, MARGIOTTA, MIRABELLI, PEGORER, PEZZOPANE, VACCARI, ZANONI, Elena FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1563 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo,

premesso che:

l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia è un ente fondato da Ferruccio Parri nel 1949 con lo scopo di raccogliere, conservare e studiare il patrimonio documentario del *Corpo Volontari della Libertà* e del *Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia*;

nel corso di oltre 60 anni di attività, gli istituti per la storia della Resistenza hanno contribuito in modo determinante, con numerosissime

iniziative di studio e pubblicazioni, all'affermazione in Italia di una storiografia contemporanea su base scientifica;

la rete, che fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza espressi nella Costituzione repubblicana del 1948 e sugli ideali dell'antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale, è un sistema federativo di 66 Istituti associati e 10 enti collegati diffusi sull'intero territorio nazionale;

oltre alla pubblicazione di fonti e saggi per lo studio della storia contemporanea e alla pubblicazione della rivista *Italia contemporanea*, l'associazione promuove la ricerca storica attraverso la *Scuola superiore di storia contemporanea*, con convegni di studio e con una biblioteca e un archivio specializzati, assicura la comunicazione e la divulgazione critica dei risultati della ricerca e svolge attività di formazione e aggiornamento, soprattutto fra gli insegnanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di adottare le iniziative necessarie al fine di riconoscere il titolo di patrimonio storico e culturale nazionale ai repertori bibliotecari, archivistici, cinematografici, iconografici e audiovisivi, nonché ai repertori museali, raccolti presso l'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia e presso gli Istituti regionali e provinciali ad esso federati e associati, nonché di concorrere alla loro conservazione e fruizione, utilizzando, a tal fine, i professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali di età non superiore a 40 anni e professionisti di età non superiore a 29 anni nell'ambito del Servizio civile nazionale, come individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto;

d'intesa con le Regioni e con gli enti locali, di individuare nell'ambito del patrimonio edilizio pubblico, e in relazione alla specifica consistenza del patrimonio culturale allocato presso ciascuno degli Istituti, locali idonei e adeguati alla realizzazione delle finalità dei suddetti Istituti;

di reperire le risorse necessarie al fine di garantire la conservazione e l'apertura al pubblico delle biblioteche, degli archivi e delle raccolte allocate presso le Istituzioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Lunedì 21 luglio 2014

Plenaria**141^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL MOVIMENTO VITE SOSPESE

La PRESIDENTE comunica che il Movimento Vite sospese ha ritenuto di trasmettere alla Commissione una diffida ad adempiere, onde ottenere la pubblicazione, sul sito istituzionale del Senato, della documentazione integrale già consegnata e del resoconto stenografico della seduta n. 135 del 9 luglio. Fa presente, a tale riguardo, che, al di là dei profili relativi alla fondatezza delle pretese avanzate dal Movimento Vite sospese, la pubblicazione del resoconto stenografico avverrà con tempi e modi conformi alla prassi consolidata, mentre la pubblicazione integrale dei materiali consegnati presenta aspetti meritevoli di adeguato approfondimento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale

(154) Laura BIANCONI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(693) MANDELLI e D'AMBROSIO LETTIERI. – Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

(725) *D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Riordino della disciplina degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie*

(818) *Annalisa SILVESTRO ed altri. – Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251*

(829) *BIANCO ed altri. – Norme in materia di riordino della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo e di odontoiatra, di medico veterinario e di farmacista e istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie*

(833) *D'ANNA. – Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 luglio.

La presidente DE BIASI (*PD*), relatrice, anche alla luce di richieste informali avanzate dai rappresentanti dei Gruppi, propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di lunedì 28 luglio. In questo modo, si potrà dedicare la seduta antimeridiana di giovedì prossimo alla conclusione della discussione generale, svolgendo le repliche nel corso della seduta pomeridiana della stessa giornata.

La Commissione conviene.

Il senatore BIANCO (*PD*) ha la parola per svolgere alcune considerazioni integrative dell'intervento già svolto.

Riguardo alla riforma della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie, osserva che i cambiamenti radicali intervenuti nel mondo della medicina e della sanità fanno apparire non più rinviabile un ridisegno organico della materia. Nota, a titolo meramente esemplificativo, come nella disciplina vigente manchi un riferimento di diritto positivo alla necessità di un codice deontologico, e come nel settore disciplinare sia necessario importare principi di civiltà giuridica, quali la separazione tra funzione inquirente e funzione giudicante e la garanzia della possibilità di modificare, per garantirne la terzietà, la composizione della Commissione disciplinare centrale. Saggiunge, inoltre, che anche la disciplina delle procedure elettorali e quella inerente alle incompatibilità abbisognano di un ammodernamento. Ritene che in ordine a tali profili il testo in esame, ancorché per certi aspetti datato, ponga le basi per un adeguato intervento di riforma, suscettibile di miglioramenti in sede emendativa.

In merito alla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, in ordine alla quale dispone l'articolo 10, reputa opportuno e non più rinviabile un intervento teso a rimuovere gli ostacoli che, allo stato, impediscono l'osmosi con i medici del Servizio sanitario nazionale, relegando i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria in una sorta di ruolo speciale. In proposito, osserva che il personale cui si rivolge la norma in esame, composto da medici, veterinari e psicologi, non svolge solo funzioni di carattere amministrativo, ma opera anche nell'esercizio di funzioni strettamente mediche, ad esempio alle frontiere. In conclusione, nel rivolgere un ringraziamento alla relatrice per il ruolo di sintesi che

si è fatta carico di svolgere, auspica un positivo e celere svolgimento dell'*iter* in sede referente.

Il senatore ROMANO (*PI*) si sofferma anzitutto sull'articolo 2 del testo base, esprimendo apprezzamento per l'inclusione tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) delle prestazioni di controllo del dolore nel parto, che può determinare benefici assistenziali e anche una diminuzione del ricorso ai parti cesarei. Osserva, tuttavia, richiamando le precedenti considerazioni svolte da altri oratori, che l'intervento in esame, postulando la presenza di risorse adeguate e di personale specializzato, può rivelarsi oneroso e quindi foriero di interventi compensativi, prefigurati dalla relazione tecnica, su altri settori del Servizio sanitario nazionale.

In merito all'articolo 7, recante disposizioni per la formazione medica specialistica, reputa necessario chiarire la *ratio* della previsione di ulteriori modalità attuative per l'inserimento degli specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Da una parte, infatti, paventa che la disposizione possa fondare un improprio ricorso ai medici in formazione per supplire a carenze di personale operativo all'interno delle strutture, con possibili problematiche legate anche all'attribuzione della responsabilità giuridica per gli atti compiuti. Dall'altra, osserva che interventi per favorire l'accesso degli specializzandi al lavoro, ancorché opportuni, dovrebbero evitare di ledere le legittime aspettative dei medici che hanno già completato il proprio percorso di formazione.

La senatrice ANITORI (*Misto*), riguardo alla riforma della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie, segnala l'opportunità di tenere in adeguata considerazione le peculiarità dell'Ordine dei biologi. In particolare, osserva che occorrerebbe evitare la costituzione di ordini provinciali, in ragione del numero esiguo di iscritti in alcune realtà territoriali, e prevedere invece ordini regionali con possibilità di raggruppamenti macro regionali. Saggiunge che il passaggio dell'Ordine dei biologi alla vigilanza del Ministero della salute implicherà uno sforzo organizzativo notevole, in relazione al quale sarà utile la consultazione e il supporto del Consiglio attualmente in carica, nonché la previsione di una normativa attuativa in linea con le specificità della professione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) si associa alle considerazioni già svolte riguardo all'opportunità e non ulteriore rinviabilità di un riordino della disciplina delle professioni sanitarie, soggiungendo che sarebbe opportuno chiarire che la *ratio* dell'intervento è quella di garantire la qualità e la professionalità degli operatori, a tutela degli assistiti.

In merito alla delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica, di cui all'articolo 1, nota come principi e criteri direttivi appaiano in taluni casi estremamente dettagliati, quasi autoapplicativi, mentre in altri essi risultano suscettibili di precisazioni e integrazioni. Ritiene che debbano essere adeguatamente evidenziati, nel testo, i profili attinenti all'indipendenza dell'attività di ricerca e alla sua

finalizzazione all'utilità dei pazienti, ragione per cui reputa condivisibili gli auspici già formulati in ordine ad una riqualificazione etica del settore. Riguardo ai prefigurati interventi di semplificazione, in tema di adempimenti prodromici alla ricerca e di modalità d'uso di precedenti attività diagnostiche o terapeutiche, paventa un abbassamento dei livelli di tutela del buon andamento delle sperimentazioni, e pertanto auspica una chiarificazione del testo. Quanto ai meccanismi di valutazione dei risultati conseguiti dalle Aziende sanitarie pubbliche nell'ambito delle sperimentazioni cliniche, ricorda la problematicità dell'individuazione di metodi di misurazione dei risultati condivisi. In riferimento alla previsione di criteri per l'eventuale istituzione di *master* in conduzione e gestione di studi clinici controllati, si domanda in che misura tale intervento prefiguri innovazioni all'ordinamento vigente e ampliamento delle possibilità di offerta formativa delle università. In relazione alla formazione continua in medicina, esprime il convincimento che occorrerebbe un ripensamento di natura generale, pur se l'intervento specifico relativo alla sperimentazione clinica dei medicinali può essere ritenuto opportuno.

Rileva infine che sarebbe utile la messa in rete dei centri dedicati alla conduzione delle sperimentazioni e degli studi clinici.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.